

**RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO
UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE DI MILANO**

Al Presidente dell'Ufficio centrale nazionale,

Oggetto del ricorso: provvedimento di ricusazione della lista TOMASO PICCHIONI.

Il sottoscritto Tomaso Picchioni, identificabile tramite documento d'identità n. CA69081DW, nato a Brescia il 08-03-1989, residente a Brescia in via P.F. Calvi n. 6, codice fiscale PCCTMS89C08B157K, in qualità di legale rappresentante della forza politica TOMASO PICCHIONI, composta dalla sola persona del ricorrente, presenta formale ricorso avverso il provvedimento di ricusazione della lista omonima emanato in data 24-08-2022 dall'Ufficio centrale circoscrizionale di Milano, con sede presso la Corte d'Appello di Milano, in relazione ai *requisiti* c) e d), dal medesimo ricorrente ritenuti pregiudiziali rispetto ai restanti *requisiti* a), b) ed e), applicazione dell'art. 18-bis co 1, secondo periodo e co 2-bis del D.P.R. 361/57, dei quali il sottoscritto formalmente lamenta l'illegittimità costituzionale ai sensi del principio di libertà e di personalità del voto, espressi dall'articolo 48 della Costituzione italiana e dallo stesso ricorrente posti a cardine della volontà di presentare candidatura unitaria.

Considerando

1 - che il ricorso non mira alla riammissione del ricorrente al procedimento elettorale in corsò, bensì a quello immediatamente successivo, si specifica che il fine del ricorso è sollevare una questione di legittimità costituzionale in vista della prossima proposizione della medesima candidatura unitaria.

2 - che il ricorrente contesta la legittimità costituzionale dell'art. 18-bis comma 1, secondo periodo e co 2-bis del D.P.R. 361/57, seppur ritenga che la prima violazione sarebbe dovuta scaturire dall'applicazione dell'art. 14 co 1 del medesimo D.P.R., nella parte in cui, prevedendo che "I partiti o i gruppi politici organizzati" abbiano la legittimità a depositare il contrassegno elettorale presso il Ministero dell'Interno, omette di prevedere il caso del ricorrente identificabile per mezzo della sola propria persona; volontà in ogni sede specificata dal ricorrente medesimo.

Considerati i fatti

1 - Il ricorrente specifica che il fine della forza politica "Tomaso Picchioni" consiste nel permettere l'espressione di un voto libero e fidato (personale), e chiarisce come, in programmazione di ciò, con ampio anticipo, decise di raccogliere firme a sostegno della propria candidatura unitaria nel numero più ampio possibile di territori della Repubblica, non

ritenendo sufficientemente libera la candidatura unitaria propria del sistema maggioritario puro, e consapevole che un eventuale giudizio della Corte Costituzionale favorevole al riconoscimento legislativo della libera candidatura unitaria medesima, non potrebbe avvenire per volontà di uno o di pochi, ma soltanto di molti; ragione per cui il ricorrente non ritiene la propria singola candidatura unitaria sufficiente ad identificare l'effettiva rivendicazione del pieno e libero esercizio del diritto di voto, in quanto è consapevole della necessità di adempiere alla presentazione di ulteriori candidature unitarie, e che esse risultino sostenute. Ragione per cui il ricorrente decise di impiegare il tempo intercorrente tra l'indizione dei comizi elettorali ed il deposito del contrassegno (unico periodo dallo stesso ritenuto utile, anche in considerazione del breve tempo a disposizione) ad esortare gli elettori a raccogliere firme a sostegno della propria candidatura unitaria, così da rivendicare effettivamente il diritto di voto pienamente libero e personale. Ciò che fu causa dell'organizzazione del ricorrente medesimo, improntata a raccogliere firme oltre il territorio limitrofo alla residenza o al domicilio, dotandosi di un camper nel quale vive da marzo 2022.

2 - Il ricorrente prende atto della difficoltà insita nella raccolta firme a sostegno di una candidatura osteggiata dalla legge e chiarisce come sia diverso presentarsi agli elettori con un programma elettorale politico, piuttosto che con uno di diritto, così come il ricorrente si vede costretto a fare nella tornata elettorale corrente; sottolinea inoltre l'illogicità della propria eventuale presentazione di un programma politico, in ragione del fatto che pur se conseguisse consenso elettorale, non potrebbe dare attuazione al programma stesso nella tornata elettorale per cui l'avesse presentato, in quanto la legge preclude l'ammissione della sua candidatura; motivo per cui il ricorrente medesimo non ha mai voluto nascondere che il proprio programma elettorale consiste nell'unico punto identificabile con la riforma della legge elettorale.

Considerato in diritto

Premessa: il ricorrente ritiene le lettere c) e d) indicate nel *"considerato che"* del provvedimento impugnato da considerarsi consequenzialmente antecedenti rispetto alle lettere a), b) ed e) in ragione della mutazione che queste ultime consequenzialmente subirebbero qualora fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative espressione delle lettere c) e d) del provvedimento.

1 - In merito a *"c) ha omissso di indicare le candidature nei collegi plurinominali nel numero previsto"*, ai sensi del co 1, secondo periodo, dell'art. 18-bis D.P.R. 361/57, il ricorrente specifica che ciò è avvenuto in ragione della mancata considerazione legislativa della propria costituzionalmente legittima esistenza politica, la quale, seppur gli permise di depositare il contrassegno elettorale, gli impone lo snaturamento al fine di partecipare al procedimento elettorale, identificando la propria candidatura all'interno di una lista di persone.

La forza politica "Tomaso Picchioni", al contrario, ripudia l'identificazione di lista, in ragione del fatto che intende assumere le proprie sole ed uniche responsabilità elettorali. Il ricorrente poi, nelle vesti di unico membro della forza politica TOMASO PICCHIONI, ripudia

l'identificazione di lista in quanto desidera responsabilizzarsi politicamente, votando liberamente per un unico candidato di cui si fidi e, quindi, dichiarandosi contrario a contribuire ad eleggere persone che considera sconosciute, e conscio del proprio diritto a votare per un unico candidato verso cui nutra fiducia.

Per questi motivi il ricorrente lamenta l'incostituzionalità dell'art. 18-bis D.P.R. 361/57 in relazione al principio della personalità del voto, sancito dall'articolo 48 della Costituzione italiana, nella parte in cui impone l'identificazione di lista.

2 - In merito a *"d) ha omissso di indicare le candidature in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominali"* il ricorrente rimanda alla disposizione prevista dall'art. 19 co 3 D.P.R. 361/57, per cui *"nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità"*, e specifica che pur se la propria candidatura fosse permessa all'interno di un collegio uninominale, il ricorrente stesso non la riterrebbe sufficiente ad esercitare il proprio pieno potenziale elettorale. Chiarisce a riguardo di ritenere che non esista ragione per limitare l'espressione del voto ad un singolo territorio, eccetto quella di raccogliere il numero di firme richiesto dalla legge. Per questo motivo lamenta l'incostituzionalità dell'art. 19 CO 3 D.P.R. 361/57 in relazione al principio della libertà del voto sancita dall'articolo 48 della Costituzione italiana, nella parte in cui limita la candidatura unitaria ad un territorio predefinito.

3 - In merito a *"a) ha omissso il deposito delle firme di presentazione della lista nel numero richiesto dalla legge"* il ricorrente identifica la questione quale da definire in seguito ad una statuizione sui punti 1) e 2), ritenuti pregiudiziali, in quanto, qualora fosse ammessa la candidatura unitaria il ricorrente ritiene che dovrebbe sottostare ad un numero di firme inferiori rispetto a quante oggi richiestegli; a ciò aggiungendo quanto anticipato al punto 2 del *"Considerato i fatti"*, per cui il ricorrente dichiara d'aver riscontrato più di un impedimento nel diffondere un messaggio precluso dalla legge. Dichiaro infatti di non aver vissuto la campagna elettorale quale un candidato qualunque, bensì nelle vesti di qualcuno che sproni a rivendicare l'esercizio di un diritto oggi precluso; ciò che lo pone, ad avviso del ricorrente, su di un piano differente da una candidatura politica. Specifica, inoltre, che la decisione riportata al *considerando 1)* di raccogliere firme all'interno del territorio nazionale più ampio possibile, nel tentativo di sollevare una questione politica necessaria all'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, ha fatto sì che il ricorrente impiegasse il solo tempo intercorrente tra il deposito del contrassegno ed il deposito delle liste per raccogliere firme all'interno della circoscrizione nella quale risultava depositato il contrassegno elettorale; tempo di certo non sufficiente, ma impiegato al solo scopo di adempiere ad una formalità che gli permettesse di presentare ricorso; in quanto il ricorrente si dice convinto che ciò che in quel momento andasse fatto fosse diffondere il messaggio di candidarsi individualmente per rivendicare un diritto, e di farlo nell'unico momento disponibile: il tempo intercorrente tra l'indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per il deposito del contrassegno. Il tempo dedicato alla raccolta firme valida per l'ammissione della candidatura è stato, quindi, limitato a quello intercorrente tra il deposito del contrassegno e quello delle liste, ed impiegato esclusivamente nei territori elettorali di Brescia e dintorni; vissuto dal ricorrente quale una ingiustificata limitazione delle proprie legittime potenzialità elettorali.

4 - in merito a *"b) ha omissso l'autenticazione con riguardo alle firme di presentazione"* il ricorrente fa presente di essersi avvalso dell'opera dell'avv. Augusto Spadini, dell'ordine avvocati di Brescia, individuato nell'elenco avvocati iscritti all'albo che

hanno comunicato la propria disponibilità ad eseguire le autenticazioni di firme nelle procedure elettorali e referendarie (art. 14 l. n. 53/90). Qualora ciò non fosse stato sufficiente è di certo per mancanza del ricorrente il quale ne assumerebbe le piene responsabilità.

5 - in merito a "e) *ha omissso di allegare l'autenticazione della firma di accettazione della candidatura*" il ricorrente afferma ch'essa accettazione possa considerarsi espressa nella dichiarazione di trasparenza depositata contestualmente al contrassegno elettorale, all'interno della quale si fa esplicito riferimento all'unitarietà della candidatura presentata.

Per queste ragioni il ricorrente domanda la sollevazione di una questione di legittimità costituzionale, che apra ad un confronto condiviso nella società, al quale esso stesso si pone al totale servizio, in ragione dell'impossibilità di sollevare la medesima questione per mezzo di sedi diverse da quella oggetto del ricorso, ed in diversi momenti, tali da risultare utili ad un giudizio preventivo sulla legittimità del diritto rivendicato dal ricorrente, e quindi utile al suo effettivo riconoscimento. Quest'ultimo ritiene, infatti, che la propria volontà di concorrere alle prossime elezioni politiche nelle vesti di candidato unitario debba far riflettere sull'eventualità che a quel momento il ricorrente non si trovi, come oggi, solo, ma risulti appoggiato da sostenitori e/o circondato da altri candidati unitari. A riguardo, il medesimo ricorrente si rende conto trattasi di un'ipotesi, ma invita a riflettere su quanto la società non si riconosca più nel gruppo politico "organizzato", quanto piuttosto tenda ad identificarsi con una singola persona, motivo per cui il ricorrente ritiene ragionevole auspicare che la società italiana si apra ad un individualismo al servizio della società stessa, nel quale chi vota controlla e si assume le proprie responsabilità e chi si fa votare si fa conoscere dai propri elettori e vi risponde solo per sé stesso. Un concetto di responsabilizzazione politica che aprirebbe le porte a molteplici discussioni, ad avviso del ricorrente, necessarie in un momento politico quale quello odierno ed ottimamente confacenti alle aspettative di cambiamento insite nella società.

Milano, 27/08/2022

Firma del ricorrente



Firma del ricevente il ricorso

